



LICEO STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI”
Linguistico, Scientifico, Scienze Umane,
Scienze Applicate, Economico Sociale

Prot. n. 11984/02-01

20 ottobre 2018

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER LA CONCESSIONE
IN USO TEMPORANEO DEI LOCALI SCOLASTICI

VISTO l’art. 50 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 che attribuisce all’Istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l’uso precario temporaneo dei locali scolastici;

VISTO l’art. 96 del T.U. 16/4/94, n. 297;

VISTO l’art. 2 comma del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 in base al quale il Consiglio d’Istituto è chiamato ad esprimere i criteri ed i limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l’attività negoziale prevista dalla stessa disposizione

Si pubblica il seguente Regolamento, disciplinante la concessione in uso temporaneo dei locali scolastici; esso va a sostituire e integrare precedenti disposizioni del Consiglio d’Istituto.

Art.1 – Finalità e ambito di applicazione

- a) La utilizzazione temporanea dei locali dell’istituto forniti dall’Ente Locale competente può essere concessa a terzi con l’osservanza dell’articolo 33 comma 2 lettera c) del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell’istituto stesso ai compiti educativi e formativi.
- b) Con la attribuzione in uso, l’utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e l’ente proprietario dalle spese connesse all’utilizzo.
- c) L’edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo. La concessione spetta alla assoluta discrezionalità del Dirigente, stante il Regolamento.

Art. 2 – Principi fondamentali

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario in ottemperanza alle norme vigenti in materia e secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite:

- a) l’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;
- b) l’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere coerente con le specificità del P.O.F. d’istituto;
- c) i locali della scuola possono essere concessi solo per utilizzazioni temporanee e fuori dall’orario del servizio scolastico.

Art. 3 – Criteri di assegnazione

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico. Possono essere concessi in uso a terzi per esclusivo espletamento di attività con finalità di promozione culturale, sportiva, umana e civile dei cittadini e

senza fini di lucro, valutando i contenuti dell'attività o l'iniziativa e la specificità dell'organizzazione con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro privilegiando la continuità dell'intervento da parte di associazioni già operanti nella scuola e / o che godono di affidabilità considerando il gradimento riscosso dalle iniziative precedenti o dalle manifestazioni di interesse pervenute per quelle proposte.

Art. 4 Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere, nei confronti dell'istituzione scolastica, i seguenti impegni:

- a) indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;
- b) garantire esplicitamente che il personale impiegato nell'attività o il referente della stessa possieda i requisiti morali del caso e non abbia procedimenti penali passati e correnti;
- c) osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute, igiene, sicurezza e salvaguardia del patrimonio;
- d) sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche, anche straordinarie e non preventivabili;
- e) lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche;
- f) le Associazioni concorderanno con l'Ente Locale eventuali canoni d'utilizzo, mentre si atterranno a disposizioni economiche interne, normate dal Consiglio d'Istituto.

Art. 5 Responsabilità del concessionario

- a) Il concessionario responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo degli stessi.
- b) L'istituzione scolastica e l'Ente Locale devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi.
- c) I concessionari dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

Art. 6 Fasce orarie di utilizzo

L'uso dei locali, di norma, può essere richiesto esclusivamente nei giorni feriali e nelle ore in cui non è prevista alcuna attività didattica.

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo da parte degli enti concessionari interessati; esso non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.

Art.7 – Usi incompatibili

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati e autorizzati.

Non sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere, se non indirizzati esclusivamente agli alunni e ai loro familiari, salvo attività inerenti il POF e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. E' vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo a pagamento. I concessionari assolveranno in proprio ad eventuali diritti SIAE.

Non potranno essere concessi locali scolastici:

- a) nei confronti di soggetti che perseguono fini di lucro o espletino attività con ambito di interesse privato;
- b) partiti politici o movimenti, società, associazioni, organizzazioni, comitati e simili che ne costituiscano espressione diretta;
- c) nei confronti dei privati ad eccezione di persone ed ex docenti dell'Istituto con comprovata professionalità che propongono iniziative di promozione culturale ed educativa finalizzate all'impiego del tempo libero e collegate al piano di offerta formativa della scuola.

Art.8 – Divieti particolari

Durante l'uso dei locali è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno delle sale. Il personale in servizio nella scuola in funzione di vigilanza è incaricato di far rispettare il divieto di fumo e ogni disposizione di sicurezza e prevenzione.

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all'osservanza di quanto segue:

- è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere salvo autorizzazione dell'istituzione scolastica;
- è vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro, salvo autorizzazione dell'istituzione scolastica;

Qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica;

l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;

i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola.

Art.9 – Procedura per la concessione

La richiesta di concessione dei locali scolastici (rivolte sia al Dirigente Scolastico sia all'Ente Locale, quando non si tratti di attività prevista dal PTOF) devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica nel congruo rispetto dei tempi, esplicitando:

- a) l'indicazione del soggetto richiedente,
- b) il preciso scopo della richiesta ed eventuale progetto
- c) le generalità della persona responsabile, con la garanzia scritta del possesso dei requisiti morali e professionali e dell'assenza di procedimenti penali passati e correnti
- d) il periodo richiesto (indicando esplicitamente giorni e orari), il numero dei locali richiesti e la loro tipologia;
- e) la dichiarazione di garantire la pulizia dei locali e la sorveglianza degli stessi durante lo svolgimento dell'attività;
- f) la quota stabilita a titolo di utilizzo.

Art.10 – Convenzione di utilizzazione dei beni e dei locali scolastici da parte di soggetti terzi

La convenzione deve prevedere le seguenti clausole e condizioni:

- a) la concessione in uso dei locali deve essere compatibile con l'attività educativa svolta nell'istituto stesso, non essendo limitativa delle sue attività didattiche;
- b) precisare il periodo della concessione in uso dell'edificio e le modalità tassative di utilizzo

dei locali da parte del concessionario;

c) precisare l'obbligo del concessionario di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile per garantire eventuali possibili danni;

d) precisare che il concessionario assume l'obbligo della custodia dell'edificio;

e) precisare che il concessionario assume la responsabilità in ordine alle attività e destinazione dell'edificio;

f) precisare che la scuola e l'ente proprietario dei locali devono essere tenute esenti da spese connesse all'utilizzo dei locali;

g) precisare che il concessionario non può subconcedere la concessione;

h) precisare che il concessionario dovrà provvedere autonomamente alle spese di pulizia;

i) precisare che il concessionario dovrà garantire il rispetto delle norme di sicurezza ai sensi della L.81/2008 e del piano di prevenzione della scuola.

Il corrispettivo per l'uso dei locali è stabilito dal Consiglio di Istituto per le concessioni di durata annuale, nel rispetto dei criteri di equità e congruità dei costi proposti all'utenza per l'attività svolta.

Per le concessioni di breve durata, anche in via discrezionale dal Dirigente, il corrispettivo comunque non dovrà essere inferiore al costo derivante dalle utenze, pulizie e/o eventuale personale di sorveglianza, perché tali prestazioni vanno retribuite con parte dei proventi accessori in quanto resi a favore di terzi e, come tali, non rientranti tra le prestazioni di lavoro straordinario reso alla scuola.

Qualora per qualsiasi motivo l'utilizzo programmato non si svolga senza congruo preavviso, il corrispettivo versato resta comunque acquisito all'istituzione scolastica.

Art.11 Concessione gratuita

In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell'ente locale, i locali possono essere concessi anche gratuitamente.

Tale concessione può avvenire esclusivamente nelle fasce orarie in cui non si richiedano prestazioni di lavoro straordinario al personale di assistenza e pulizia.

Approvato in Consiglio di Istituto in data 10/X/2018 con delibera n. 54.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

f.to Maria Antonia Piva

Il presente documento è composto da 4 pagine.